



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

PRESIDENZA

DECRETO N° 15/2020

Il Presidente del Tribunale

Letto l'art 83 c 7 lett f) DL 18/2020;

Letto il DPCM 22-3-2020;

Letta la delibera DGSIA del 20-3-2020;

Letta la Delibera del CSM in data 11-3-2020;

Richiamato il proprio provvedimento organizzativo emesso il 15-3-2020, con cui si è disposto che fino al 31-5-2020 – o a quella diversa data che dovesse essere stabilita da successivi provvedimenti del Governo o del CSM – **le udienze civili di cui non sia disposto il rinvio d'ufficio e che non prevedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti saranno tenute da remoto, tramite Microsoft TEAMS**, secondo le modalità operative analiticamente indicate nel Verbale della Riunione tenutasi il 13-3-2020 fra il MAGRIF civile del Tribunale di Rimini ed il Referente Informatico del COA di Rimini, allegato al provvedimento ;

Ritenuto opportuno, per la particolarità delle controversie e per il numero delle persone normalmente in esse coinvolte, disporre regole specifiche per la **trattazione delle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia , di parentela, di matrimonio o di affinità** , nella accezione propria della normativa europea (Regolamento 4/1999/CE) e dunque non limitate alle sole controversie alimentari ex art 433 e 446 cc (v Relazione Illustrativa al Decreto Legge, sub art 83);

attivata in argomento una specifica interlocuzione con l'Ordine degli Avvocati di Rimini, che ha designata come referenti per la materia l'Avv. Silvia Andruccioli e l'Avv. Stefana Tognacci, come da verbale di riunione del 19-3-2020;

ritenuto di dover adottare – tenuto conto della estrema gravità della attuale situazione epidemiologica, che ha condotto alla emissione del DPCM 22-3-2020 e del Decreto Presidente Regione Emilia Romagna del 24-3-2020, riguardante la provincia di Rimini , con cui sono state

ulteriormente rafforzate le misure per impedire la circolazione ed il contatto di persone (chiusura delle attività produttive) - una interpretazione restrittiva del disposto dell'art 83 comma 3 lett a) DL 18/2020, nel senso che per "cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia , di parentela, di matrimonio o di affinità" , dovranno intendersi soltanto quelle in cui venga in questione un obbligo di versamento di un assegno, a qualsiasi titolo dovuto, purché **rispondente od un effettivo stato di bisogno del richiedente** ;

precisato quindi che :

1) Verranno rinviate d'ufficio, salva comunicazione motivata di urgenza in cui sia rappresentata la sussistenza di una componente alimentare dell'assegno richiesto , le seguenti controversie:

- separazioni consensuali, divorzi congiunti, in generale procedimenti di volontaria giurisdizione promossi con ricorso congiunto, atteso che in questi casi vi è un accordo già raggiunto dalle parti ;
- divorzio giudiziale, in cui sono già vigenti disposizioni che disciplinano eventuali obblighi alimentari, in quanto in questo caso restano vigenti le disposizioni già date in corso di separazione;
- procedimenti ex art. 710 c.p.c., per modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, nonché ex art. 337 quinquies c.c. , per la stessa ragione;

2) Verranno, invece, tenute le **udienze presidenziali delle separazioni giudiziali e le prime udienze dei procedimenti di famiglia di fatto** in cui non vi siano già previsioni relative a obblighi alimentari , **solo quando vi sia richiesta di assegno di mantenimento per il coniuge o per la prole**; anche in questo caso, le parti dovranno tempestivamente **segnalare la sussistenza della componente strettamente alimentare (effettivo stato di bisogno)** della domanda, in difetto della quale l'udienza sarà differita;

Tutto ciò premesso

DISPONE

A far data dalla emissione di questo provvedimento e fino al 30-6-2020 – o a quella diversa data che dovesse essere stabilita da successivi provvedimenti del Governo o del CSM – **le udienze presidenziali e le udienze di VG in materia di famiglia di cui – secondo il criterio indicato in premessa - non sia disposto il rinvio d'ufficio saranno tenute da remoto, tramite Microsoft TEAMS**, secondo le modalità operative analiticamente indicate nel Verbale della Riunione tenutasi il 19-3-2020 fra il MAGRIF civile ed il Referente per il diritto di famiglia del Tribunale di Rimini da un lato ed il Referente Informatico ed il Referente per il diritto di Famiglia del COA di Rimini dall'altro ; **il Verbale della Riunione**, pervenuto in data odierna con la sottoscrizione digitale dei referenti del COA di Rimini, **è allegato al presente provvedimento, di cui fa parte integrante**;

In detti procedimenti l'udienza sarà tenuta con modalità tradizionale solo in caso di accertata impossibilità di utilizzo dei mezzi telematici, ed in via del tutto residuale.

Il GOP eventualmente delegato , nell'ambito dell' "Ufficio del Processo", alla audizione delle parti si avvarrà della Stanza Virtuale del Giudice delegante, presente alla "riunione".



Si richiama l'applicazione delle modalità di gestione dell'udienza da remoto contenute nel provvedimento organizzativa di questo Presidente del 15-3-2020 , relativo alle udienze civili.

Si comunichi a tutti i Magistrati togati ed Onorari della Sezione Civile; al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, per la successiva diffusione; al Presidente dello Corte d'Appello di Bologna ed all'Ufficio Distrettuale per l'Innovazione di Bologna; al Consiglio Superiore della Magistratura (settima-emergenzacovid@csm.it).

Rimini, 26-3-2020

Il Presidente del Tribunale

Dr. Francesca Miconi



MICONI FRANCESCA
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
26.03.2020 12:00:47 UTC